



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA**

**REGOLAMENTO PER L'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
E PER L'ACCESSO AI RELATIVI ATTI
ADOTTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA**

**Approvato nella seduta del Consiglio del 22 gennaio 2014
ed aggiornato nella seduta del Consiglio del 9 maggio 2014
aggiornato nella seduta del Consiglio del 15 maggio 2020
Aggiornato nella seduta del Consiglio del 19 giugno 2023**

ART. 1

Il Presidente dell'Ordine, preso atto della ricezione di un esposto e/o segnalazione indirizzata al Consiglio dell'Ordine o di notizia ritenuta rilevante, ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina e ne dà comunicazione al primo consiglio utile dell'Ordine, per gli adempimenti conseguenti disciplinati dagli articoli che seguono.

ART. 2

Il Consiglio dell'Ordine, una volta accertato che l'esposto e/o segnalazione è rivolto nei confronti di un iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona, dà istruzioni alla Segreteria affinché consegni al Consiglio di Disciplina l'esposto e/o segnalazione e metta a disposizione il fascicolo personale dell'iscritto.

Tale documentazione dovrà essere restituita al Consiglio dell'Ordine alla chiusura del procedimento disciplinare.

ART. 3

Qualora il Consiglio di Disciplina avvii autonomamente l'istruttoria di un procedimento disciplinare o su esposto e/o segnalazione ad esso indirizzato ne dà immediata comunicazione al Presidente dell'Ordine.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

Il Presidente dell'Ordine ricevuta la predetta comunicazione dà istruzioni alla Segreteria affinché metta a disposizione del Consiglio di Disciplina il fascicolo personale dell'iscritto e ne dà comunicazione al primo consiglio utile dell'Ordine.

ART. 4

Il Consiglio di Disciplina, una volta assunta la decisione sull'esposto e/o segnalazione nei confronti dell'iscritto, ne dà comunicazione, nei tempi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'interessato, alle autorità competenti e al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona, per gli adempimenti connessi.

In particolare, le decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina prese nei confronti dell'iscritto e comunicate come sopra al Consiglio dell'Ordine, vanno annotate nel fascicolo dell'iscritto detenuto da questo Organo a sua cura.

Il Consiglio di Disciplina dovrà conservare in un apposito archivio i documenti facenti parte del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'iscritto, nel rispetto ed in conformità alle norme in materia di privacy, ovvero del regolamento 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.101/2018. (integrato)

ART. 5

Il Consiglio di disciplina, ai fini dell'accesso agli atti da parte dei soggetti interessati, si dovrà attenere a quanto previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n.241 ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 22,23,24 e 25 e sempre nel rispetto di quanto previsto dal regolamento 2016/679 (GDPR).



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA

ART. 6

I componenti del Consiglio di Disciplina in carica, quindi titolari di un interesse attuale rispetto alla funzione esercitata, possono richiedere ed ottenere copia dei verbali relativi ai procedimenti disciplinari svolti dal Consiglio di Disciplina, ai quali i medesimi hanno concorso attivamente in virtù del loro specifico ruolo, così come chiarito dal CNDCEC nel PO n. 42/2023, con obbligo di conservazione personale di tali documenti così come previsto dal regolamento 2016/679 (GDPR).

Ai consiglieri di disciplina, a qualunque titolo cessati dalla carica, non potrà essere più concesso il diritto d'accesso e pertanto, ove interessati, potranno presentare motivata istanza d'accesso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25, comma 2, della Legge n. 241/1990, la quale sarà discrezionalmente valutata dal Consiglio di Disciplina ai fini dell'eventuale accoglimento.

ART. 7

Le eventuali richieste di accesso agli atti dovranno essere inoltrate al Consiglio di Disciplina, organo deputato alla conservazione dei documenti facenti parte del procedimento disciplinare.

ART. 8

I componenti effettivi del Consiglio di Disciplina sono tenuti, al momento dell'entrata in carica, a prendere visione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati, ai sensi del GDPR e del D.Lgs. 101/18, dell'ODCEC di Ancona ed a sottoscriverlo con riferimento ai dati personali (ed anche dati sensibili) ai quali hanno accesso nell'espletamento della propria carica e dei dati contenuti nei fascicoli personali degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ANCONA**

ART. 9

Le funzioni di segreteria del Consiglio di disciplina sono svolte dalla segreteria dell'Ordine che, sotto la direzione del Presidente del Consiglio di Disciplina, effettua gli adempimenti necessari per l'attività operativa relativa alla funzione disciplinare.